

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SPORTELLO UNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Autorizzazione per alienazione alloggio di Edilizia Economica e Popolare realizzato dalla Coop.Edilizia "La Marittima Srl" . Sig.ra Barletta Caterina.

Responsabile del procedimento sig.ra MT Cascarano

Iscritta al n.162 del Registro delle Determinazioni

Assunta in data 07 dicembre 2005

Pubblicata all'Albo Pretorio di Molfetta il 12 dicembre 2005

## Il Responsabile SUAP

PREMESSO che la Coop.Edilizia "La Marittima Srl", in virtù dell'assegnazione di un suolo conseguito con delibera di G.M. n.1318 del 17.07.85 ha già realizzato sulla Maglia B/3, del Piano di Zona 167 la palazzina n.2 pari a n.6 alloggi;

LETTA la nota in data 02.12.2005 registrata al n.61006 di prot., con la quale la sig.ra Barletta Caterina, nella specifica qualità di socio assegnatario dell'alloggio sociale sito al 2° piano rialzato avente ingresso dalla porta salendo di fronte sito in abitato di Molfetta con accesso dal civico 17 di via Salvo D'Acquisto - Maglia B/3, del P.d.Z. 167 - pal.1 - ha avanzato istanza per l'ottenimento della autorizzazione ad alienare il citato alloggio, per gravi motivi di carattere familiare;

VISTO l'atto di convenzione n.238 di rep del 21.02.1986 stipulato tra il Comune di Molfetta e la Coop. "La Marittima Srl", a rogito di Notar I.Ancona, e, in particolare, l'art.9 del citato atto che testualmente recita: "OMISSIS - gli alloggi oggetto della presente convenzione non possono essere alienati ad alcun titolo né su di essi possono costituirsi diritti reali di godimento per un periodo di 10 anni successivi alla data del rilascio del certificato di abitabilità, salvo consenso del Comune per gravi e comprovati motivi e sempre nel rispetto delle condizioni e modalità di cui alla presente convenzione ed in particolare al precedente art.8, - OMISSIS";

ACCERTATO che il recitato vincolo di inalienabilità dell'alloggio prima dei 10 anni, che trova il suo fondamento giuridico nella legge n.865/71 - art.35 - 10° comma - è stato superato con la nuova disposizione dettata dalla legge 17.02.92, n.179 che all'art.20 ha abrogato i comma 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art.35 della legge n.865/71;

RILEVATO che ai sensi del citato articolo i soci riservisti della Cooperativa di cui all'art.25 della legge n.457/78, hanno diritto di prelazione circa l'acquisto degli alloggi a parità di condizioni da esercitarsi entro 4 mesi dalla comunicazione del proprietario di alienare l'alloggio e che dopo la rinuncia dei soci riservisti, la prelazione va esercitata dal Comune a parità di condizioni entro i successivi 4 mesi;

PRESO ATTO della dichiarazione resa in data 01.08.2005 dall'unico socio riservista della Cooperativa in parola, con la quale attesta di rinunciare al diritto di prelazione;

DATO ATTO che questo Comune, al momento, non ha alcun interesse ad acquistare l'alloggio di cui trattasi, per cui non intende avvalersi del diritto di prelazione nell'acquisto;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, poter accogliere l'istanza di alienazione dell'alloggio sociale presentata dalla sig.ra Barletta Caterina, con la precisazione che il trasferimento dell'immobile dovrà avvenire nel pieno rispetto delle condizioni e modalità dell'art.9 dell'atto di convenzione stipulata con questo Comune dando atto che il promesso acquirente e, successivamente, i suoi aventi causa, subentrerà nella posizione giuridica del cedente relativamente ai diritti, oneri ed obblighi previsti nel più volte citato atto di convenzione, con esclusione di quelli relativi agli artt.3, 4, 5, 6 e 10, per i quali resta titolare il concessionario;

RITENUTO, altresì, dover fissare, sempre ai sensi del citato art.9, il prezzo di cessione dell'alloggio, che col presente provvedimento viene determinato in € 81.291,10 (€ .157.401.531) pari al costo iniziale di € 39.348,85 (€ . 76.190.000), incrementato dell'86,96% per effetto della variazione ISTAT dei costi di costruzione, intervenuta dopo la stipula della convenzione, la cui data risale al 21.02.1986 e fino al dicembre 2002 e dell'ulteriore 10,50% relativamente al periodo dicembre 2002-giugno 2005, data dell'ultimo aggiornamento ISTAT;

PRESO ATTO che la parte promettente venditrice ha già versato al Comune di Molfetta l'intera somma ammontante ad € 3.431,93 giusta quietanze n.3789 del 21.11.2005 e n.3891 del

27.10.2004, ai fini della trasformazione del diritto di superficie in proprietà per cui non vi sono ulteriori oneri a suo carico;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

#### d e t e r m i n a

##### 1) PRENDERE ATTO:

a) dell'istanza prodotta dalla sig.ra Barletta Caterina, in ordine all'alienazione dell'alloggio sociale assegnatogli, costruito dalla Coop.Edilizia "La Marittima Srl" sulla maglia B/3 del P.d.Z. 167, meglio individuato in premessa;

b) della dichiarazione resa dall'unico socio riservista della Cooperativa, da cui si evince che rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto dell'alloggio di cui trattasi;

c) della volontà di questa Amministrazione di non avvalersi del diritto di prelazione nell'acquisto dell'alloggio in parola.

d) che la parte promettente venditrice ha già versato al Comune di Molfetta l'intera somma ammontante ad € 3.431,93 giusta quietanze n.3789 del 21.11.2005 e n.3891 del 27.10.2004, ai fini della trasformazione del diritto di superficie in proprietà per cui non vi sono ulteriori oneri a suo carico.

2) Accogliere, per i motivi esposti in narrativa, l'istanza della sig.ra Barletta Caterina e, per l'effetto, autorizzare la stessa ad alienare l'alloggio sociale di cui trattasi alle condizioni tutte contenute nell'atto di convenzione n.238 di rep. del 21.02.1986, più dettagliatamente riportate in premessa.

3) Determinare in € 81.291,10 il prezzo di cessione dell'alloggio.

4) Trasmettere la presente, ad intervenuta esecutività, alla sig.ra Barletta Caterina con l'obbligo, da parte della stessa di presentare a questo Comune ancor prima di procedere alla stipula dell'atto di alienazione, la documentazione del promesso acquirente circa il possesso dei requisiti previsti dall'art.8 del più volte citato atto di convenzione n.238/86.

5) Designare responsabile del procedimento la sig.ra M.T. Cascarano.